



## LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 25 01 1993 LIGURIA

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10 2 1993 N. 5**

### ***Individuazione dell' itinerario escursionistico denominato " Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature.***

#### ARTICOLO 1

(Oggetto e finalita' della legge)

1. La presente legge individua l' itinerario escursionistico denominato " Alta Via dei Monti Liguri"( AVML). 2. L' individuazione del percorso dell' Alta Via dei Monti Liguri e' volta in particolare a: a) promuovere la conoscenza e la fruizione favorendo a pratica di attivita' sportive e del tempo libero all' aria aperta che si fondano sul rispetto e la conservazione dell' ambiente; b) garantire la tutela e la riqualificazione dell' ambiente naturale dei valori storico - culturali e paesaggistici nonche' favorirne la fruizione.

#### ARTICOLO 2

(Definizione dell' AVML)

1. L' Alta Via dei Monti Liguri e' costituita: a) dall' itinerario escursionistico che percorre lo spartiacque tirrenico - padano da Ventimiglia e Ceparana; b) dagli itinerari di collegamento formati da una serie di percorsi paralleli che favoriscono l' accesso all' itinerario principale dai centri delle medie ed alte vallate; c) dai terminali di ciascuna tappa in cui e' suddiviso il percorso denominati " Posti tappa Alta Via dei Monti Liguri" indicati nell' allegato 1.

#### ARTICOLO 3

(Individuazione del percorso principale dei raccordi con la rete escursionistica nazionale ed internazionale e dei posti tappa e loro caratteristiche)

1. Il percorso principale dell' Alta Via dei Monti Liguri i raccordi con i principali itinerari escursionistici europei e nazionale i principali sentieri di collegamento e le varianti per l' escursionismo equestre sono individuati nelle planimetrie in scala 1: 50.000 numerate progressivamente da 1 a 11 allegate alla presente legge (allegato 2). 2. I posti tappa AVML sono dotati delle necessarie attrezzature di interscambio informazione ospitalita' e soccorsi e sono indicati nell' elenco allegato alla presente legge (allegato 1). 3. Modifiche ed integrazioni del percorso e dell' elenco dei posti tappa sono approvati dalla Giunta regionale di propria iniziativa o su proposta dell' Associazione Alta Via dei Monti Liguri di cui all' art. 11.

#### ARTICOLO 4

(Norme generali di comportamento)

1. Lungo l' Alta Via dei Monti Liguri e nei terreni limitrofi ferma restando l' osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e' fatto divieto di: a) abbandonare rifiuti; b) raccogliere steli fiorali di esemplari che crescono su rupi ghiaioni pietraie e " zone umide" sradicare e comunque danneggiare esemplari di piante spontanee per fini diversi da quelli silvicoli o di ricerca scientifica; c) asportare e distruggere i nidi distruggere le tane di animali selvatici distruggere il loro ambiente danneggiarlo o alterarlo salvo che questo sia conseguenza di attivita' agro - silvo - pastorali o altra attivita' autorizzata; d) accendere fuochi liberi all' aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate ferma restando nell' ambito delle attivita' agricole e silvicole la disciplina vigente per l' abbruciamento dei residui vegetali; e) asportare o danneggiare rocce minerali fossili e reperti di qualsiasi natura salvo che motivi di ricerca scientifica; f) danneggiare alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico; g) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi danneggiare i ricoveri i rifugi escursionistici le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo dell' itinerario; h) esercitare la caccia per una distanza di 100 metri dal tracciato dell' Alta Via; i) produrre rumori molesti fatta salva la utilizzazione dei mezzi meccanici per le attivita' agricole. 2. Ferma restando l' osservanza della vigente normativa regionale in materia di disciplina della circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati e' fatto inoltre divieto di transitare con mezzi motorizzati a fini ricreativi o sportivi nei tratti di percorso dell' Alta Via dei Monti liguri e dei principali sentieri di collegamento costituiti da strade carrabili sterrate.

## ARTICOLO 5

(Sanzioni)

1. Ferma restando l' applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 la violazione delle norme generali di comportamento comporta l' obbligo di restituzione in pristino e l' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 50.000 a lire 500.000 per l' abbandono di rifiuti; b) da lire 100.000 a lire 600.000 per il transito con mezzi motorizzati nei tratti di cui all' articolo 4 secondo comma; c) da lire 20.000 a lire 200.000 per l' asportazione di flora delle rupi dei ghiaioni delle pietre e delle " zone umide" o lo sradicamento di piante spontanee; d) da lire 50.000 a lire 500.000 per l' asportazione il danneggiamento o la distruzione di nidi e tane di animali selvatici o per la distruzione il danneggiamento o l' alterazione del loro ambiente; e) da lire 50.000 a lire 500.000 per l' accensione di fuochi liberi all' aperto; f) da lire 50.000 a lire 500.000 per l' asportazione o il danneggiamento di rocce minerali fossili e reperti di qualsiasi natura; g) da lire 50.000 a lire 500.000 per il danneggiamento l' alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblici; h) da lire 250.000 a lire 1.500.000 per il danneggiamento o l' asporto della segnaletica e dei cartelli illustrativi il danneggiamento dei ricoveri dei rifugi escursionistici e delle attrezzature o elementi di arredo in genere; i) da lire 50.000 a lire 500.000 per le infrazioni agli altri limiti o divieti previsti dalla presente legge. 2. La violazione al divieto di cui all' articolo 4 primo comma lettera h) comporta l' applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di caccia. 3. L' accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l' immediata cessazione delle attivita' vietata.

## ARTICOLO 6

(Vigilanza)

1. La Provincia territorialmente interessata provvede alla vigilanza per l' osservanza delle norme di comportamento di cui all' articolo 4 ed esercita le funzioni concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 5 alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. 2. Per i compiti di cui al presente articolo la Provincia si avvale anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30. 3. Qualora gli organi od agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza e' demandata ad altri Enti od organismi provvedono ad informarne tempestivamente l' Ente o l' organismo competente. 4. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' articolo 5 sono introitati dalla provincia.

## ARTICOLO 7

(Strutture ricettive dei posti tappa AVML)

1. I posti tappa AVML sono dotati di strutture idonee ad offrire ospitalita' ed eventuale ristoro a tutti coloro che usufruiscono del suddetto itinerario per la pratica di attivita' sportive e del tempo libero all' aria aperta nel rispetto dell' ambiente quali l' alpinismo l' escursionismo lo sci di fondo l' escursionismo equestre il cicloescursionismo. 2. Oltre alle strutture ricettive esistenti e classificate in base alle leggi vigenti in materia costituiscono strutture ricettive per l' AVML i rifugi escursionistici disciplinati dalla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13. 3. Sono strutture ricettive dei posti tappa AVML le aziende ricettive alberghiere ed extra - alberghiere i cui proprietari o gestori si impegnino ad offrire ospitalita' ai fruitori dell' itinerario escursionistico previa stipula di apposita convenzione con l' Associazione AVML. 4. L' accesso ai rifugi non custoditi dovra' essere garantito mediante l' individuazione di uno o piu' depositati delle chiavi riconosciuti dalla convenzione possibilmente tra i gestori dei posti tappa limitrofi.

## ARTICOLO 8

(Tariffe dei posti tappa AVML)

1. Le tariffe per il pernottamento sono indicate nell' apposita convenzione stipulata tra il gestore o il proprietario della struttura ricettiva e l' Associazione AVML.

## ARTICOLO 9

(Definizione e caratteristiche dei ricoveri AVML)

1. Sono denominati ricoveri AVML i locali anche facenti parte di edificio a diversa destinazione d' uso posti lungo il percorso dell' Alta Via dei Monti Liguri allestiti con attrezzature che consentano il riparo di emergenza per i fruitori della stessa. 2. L' Associazione AVML stipula apposita convenzione con i proprietari degli immobili in cui e' ubicato il ricovero per favorire l' utilizzo a titolo gratuito degli stessi. 3. Tali locali devono essere sempre aperti ed accessibili e l' onere per la loro manutenzione e' affidato all' Associazione AVML. 4. L' ubicazione dei ricoveri non potra' comunque essere nelle vicinanze di altre strutture ricettive dell' AVML.

## ARTICOLO 10

(Associazione AVML)

1. La Giunta regionale avvalendosi della collaborazione con il Comitato regionale Ligure della Federazione Italiana Escursionismo ( FIE) e il Club Alpino Italiano( CAI) entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge promuove la costituzione di una Associazione senza fini di lucro denominata " Associazione ALta Via dei Monti Liguri" al fine di favorire la conoscenza e di garantire la fruizione dell' AVML garantire la percorribilita' del percorso principale e dei principali sentieri di collegamento nonche' il coordinamento degli interventi e delle attivita' degli Enti Associazioni e privati interessati alla fruizione e alla gestione dei rifugi escursionistici e delle restanti attrezzature dei posti tappa. 2. In particolare l' Associazione deve garantire lo svolgimento dei seguenti compiti: a) la predisposizione delle convenzioni per la gestione delle strutture connesse all' AVML sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale; c) lo studio e la realizzazione di modifiche integrazioni o eventuali percorsi alternativi all' AVML; d) la formulazione di proposte per il miglioramento e la valorizzazione dei percorsi e delle strutture ricettive dell' AVML da inserire nei programmi degli Enti competenti in materia e/ o successivamente in un organico programma regionale i cui contenuti modalita' di attuazione e di finanziamento saranno definiti con apposita legge. 3. L' Associazione AVML dovra' provvedere oltre che all' attuazione dei compiti di cui al comma 2 alla manutenzione dell' itinerario della segnaletica e delle attrezzature accessorie anche attraverso l' utilizzo di proventi derivanti dalla gestione dei servizi.

ARTICOLO 11  
(Risorse finanziarie)

ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti ai capitoli:

ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 2

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti ai capitoli: - 9080 " Parchi e itinerari";

OMISSIS

dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 25 gennaio 1993

ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti ai capitoli:

OMISSIS

- 9085 " Parchi e itinerari; finanziato con fondi provenienti dalla CEE ai sensi del regolamento CEE n. 2088/ 1985 (linea 551)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 25 gennaio 1993

ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 4

dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 25 gennaio 1993

***Allegato 1***

***Elenco dei posti tappa AVML (Articolo 2)***

ATTO ALLEGATO

Posti tappa alta via dei Monti Liguri PT 1 VENTIMIGLIA PT 2 LA COLLA PT 3 COLLA SGORA PT 4 COLLE SCARASSAN PT 5 SELLA D' AGNAIRA PT 6 SELLA DELLA VALLETTA PT 7 COLLE SAN BERNARDO DI MENDATICA PT 8 COLLE DI NAVA PT 9 PASSO DI PRALE PT 10 COLLE SAN BARTOLOMEO D' ORMEA PT 11 COLLE SAN BERNARDO DI GARESSIO PT 12 COLLE DI SCRAVAION PT 13 GIOGO DI TOIRANO PT 14 GIOGO DI GIUSTENICE PT 15 COLLE DEL MELOGNO PT 16 COLLA DI SAN GIACOMO PT 17 COLLE DI CADIBONA PT 18 LE MEUGGE PT 19 COLLE DEL GIOVO PT 20 PRA RIONDO PT 21 PASSO DEL FAIALLO PT 22 PASSO DEL

TURCHINO PT 23 COLLA DI PRAGLIA PT 24 PASSO DELLA BOCCHETTA PT 25 PASSO DEI GIOVI PT 26 CROCETTA D' ORERO PT 27 COLLE DI CRETO PT 28 PASSO DELLA SCOFFERA PT 29 SELLA DELLA GIASSINA PT 30 BARBAGELATA PT 31 PASSO DI VENTAROLA PT 32 PASSO DELLA FORCELLA PT 33 PASSO DELLE LAME PT 34 PASSO DELLA SPINGARDA PT 35 PASSO DEL BOCCO PT 36 COLLA CRAIOLO PT 37 PASSO DI CENTO CROCI PT 38 PASSO DELLA CAPPELLETTA PT 39 PASSO CALZAVITELLO PT 40 PASSO DEL RASTELLO PT 41 PASSO DEI CASONI PT 42 PASSO ALPICELLA PT 43 VALICO DEL SOLINI PT 44 CEPARANA

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1993

\_\_\_Num:0005

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:05

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1993